



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 giugno 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0041 (COD)**

**9910/18
ADD 1**

**EF 162
ECOFIN 593
CODEC 1095**

NOTA PUNTO "I"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. prec.:	9910/18 ADD 1
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo - Mandato per i negoziati con il Parlamento europeo = Proposta di compromesso

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Obiettivi comuni della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² e della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³ sono garantire parità di condizioni tra gli organismi di investimento collettivo e eliminare le restrizioni alla libera circolazione di quote e azioni di organismi di investimento collettivo nell'Unione garantendo allo stesso tempo una tutela più uniforme degli investitori. Sebbene questi obiettivi siano stati ampiamente raggiunti, alcuni ostacoli continuano a impedire ai gestori di fondi di trarre pieno beneficio dal mercato interno.
- (2) Le norme proposte nella presente direttiva sono integrate da un apposito regolamento [*per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013*]. Questo fissa norme e procedure supplementari relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA). Insieme, il regolamento e la presente direttiva dovrebbero consentire di coordinare ulteriormente le condizioni applicabili ai gestori di fondi che operano nel mercato interno e facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi che essi gestiscono.
- (3) È necessario colmare la carenza normativa e allineare la procedura di notifica alle autorità competenti delle modifiche relative agli OICVM con la procedura di notifica prevista dalla direttiva 2011/61/UE.

² Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), *GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32*.

³ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), *GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1*.

- (4) Il regolamento [*per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013*] prevede nuove disposizioni che attribuiscono all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per specificare le informazioni richieste e i formulari, i modelli e le procedure da utilizzare per la trasmissione delle informazioni per quanto riguarda la gestione, l'avvio o la cessazione della commercializzazione degli organismi di investimento collettivo ai sensi della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE. Pertanto, le disposizioni delle due direttive che conferiscono all'ESMA il potere discrezionale di elaborare norme tecniche di regolamentazione e progetti di norme tecniche di attuazione per le notifiche non sono più necessarie e devono quindi essere soppresse.
- (5) Il regolamento [*per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013*] rafforza ulteriormente i principi applicabili alle comunicazioni di marketing fissati dalla direttiva 2009/65/CE, estendendone il campo di applicazione ai GEFIA e assicurando in tal modo un livello elevato di tutela degli investitori a prescindere dalla categoria. Di conseguenza, le corrispondenti disposizioni della direttiva 2009/65/CE concernenti le comunicazioni di marketing e l'accessibilità della legislazione e della regolamentazione nazionali pertinenti in materia di commercializzazione di quote di OICVM non sono più necessarie e devono quindi essere soppresse.

- (6) Le disposizioni della direttiva 2009/65/CE che impongono agli OICVM di fornire strutture agli investitori, come attuate in taluni ordinamenti nazionali, si sono rivelate onerose. Inoltre, le strutture locali sono raramente utilizzate dagli investitori come previsto dalla direttiva. Il metodo preferito di contatto è cambiato ed è ora costituito dall'interazione diretta degli investitori con il gestore del fondo, per via elettronica o per telefono, mentre i pagamenti e i rimborsi sono effettuati mediante altri canali. Queste strutture sono utilizzate a fini amministrativi, ad esempio per la riscossione transfrontaliera di spese od oneri normativi, ossia per scopi per i quali dovrebbero essere utilizzati altri mezzi, compresa la cooperazione tra autorità competenti. Di conseguenza, è opportuno stabilire norme che aggiornino e precisino i requisiti per la messa a disposizione delle strutture agli investitori al dettaglio e gli Stati membri non dovrebbero imporre una presenza fisica locale che fornisca tali strutture. Al tempo stesso le norme dovrebbero garantire che gli investitori abbiano accesso alle informazioni che hanno diritto di ricevere.
- (7) Per garantire il trattamento uniforme degli investitori al dettaglio, i requisiti relativi alle strutture dovrebbero essere rispettati anche dai GEFIA autorizzati dagli Stati membri a commercializzare quote o azioni di FIA presso gli investitori al dettaglio nel loro territorio.
- (8) L'assenza di condizioni chiare e uniformi per la cessazione della commercializzazione di quote o azioni degli OICVM o dei FIA UE nello Stato membro ospitante crea incertezza economica e giuridica per i gestori di fondi. Pertanto, la presente proposta stabilisce condizioni chiare per il ritiro della notifica, fissando tra l'altro soglie. Le soglie sono indicative delle situazioni in cui il gestore del fondo può ritenere che le sue attività in un dato Stato membro ospitante siano diventate insignificanti. Le condizioni sono stabilite in modo tale da riconciliare, da un lato, la capacità degli organismi di investimento collettivo (o dei loro gestori) di ritirare la registrazione dei fondi commercializzati quando sono rispettate le condizioni previste e, dall'altro, gli interessi detenuti dagli investitori in tali organismi.

- (9) La possibilità di cessare la commercializzazione degli OICVM o dei FIA UE in un dato Stato membro non dovrebbe comportare un costo per gli investitori né ridurre la tutela loro accordata dalla direttiva 2009/65/CE o dalla direttiva 2011/61/UE, in particolare per quanto riguarda il diritto a informazioni accurate sull'attività che i fondi continuano a svolgere.
- (10) Vi sono casi in cui i GEFIA che intendono sondare l'interesse degli investitori per una particolare idea o strategia di investimento si trovano di fronte a divergenze di trattamento in materia di attività di pre-commercializzazione nei vari ordinamenti nazionali. In alcuni Stati membri la pre-commercializzazione è autorizzata, ma la sua definizione e le condizioni di esercizio variano notevolmente. In altri Stati membri, invece, non esiste neanche il concetto di pre-commercializzazione. Per superare queste differenze, dovrebbe essere data una definizione armonizzata di pre-commercializzazione e dovrebbero essere stabilite le condizioni in base alle quali i GEFIA UE possono esercitare queste attività.
- (11) Affinché la pre-commercializzazione sia riconosciuta come tale ai sensi della presente direttiva, essa dovrebbe riguardare un'idea o una strategia di investimento di un FIA o di un comparto di un FIA, sia esso non ancora stabilito oppure già stabilito ma non ancora notificato ai fini della commercializzazione in tale Stato membro. Di conseguenza, nel corso della pre-commercializzazione, gli investitori non possono sottoscrivere quote o azioni di un FIA e non dovrebbe essere permessa in questa fase la distribuzione ai potenziali investitori di moduli di sottoscrizione o documenti analoghi in versione finale. I GEFIA assicurano che gli investitori non acquisiscano quote o azioni di un FIA attraverso attività di pre-commercializzazione e che gli investitori contattati nell'ambito della pre-commercializzazione possano acquisire quote o azioni in detto FIA soltanto nel quadro della commercializzazione consentita ai sensi dell'articolo 31 o 32. Se, entro 18 mesi da quando il GEFIA UE ha iniziato a svolgere attività di pre-commercializzazione in tale Stato membro, il GEFIA offre in sottoscrizione quote o azioni del FIA di cui alle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione o di un FIA stabilito a seguito della pre-commercializzazione, si riterrà che questo sia il risultato della commercializzazione e si applicherà dunque la procedura di notifica.
- (11 bis) I GEFIA assicurano che le informazioni relative alle loro attività di pre-commercializzazione siano disponibili per le rispettive autorità competenti, e siano fornite loro su richiesta, dopo che tale attività si sia svolta. Tali informazioni includono il riferimento agli Stati membri e al periodo di tempo in cui si sono svolte le attività di pre-commercializzazione.

- (12) Per garantire la certezza del diritto, è necessario sincronizzare le date di applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione della presente direttiva e del regolamento [*per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013*] per quanto riguarda le pertinenti disposizioni in materia di comunicazioni di marketing e di pre-commercializzazione. È anche necessario coordinare la delega di potere alla Commissione per l'adozione di progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, elaborate dall'ESMA, ai sensi del regolamento [*per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013*] in materia di notifiche, lettere di notifica o notifiche scritte sulle attività transfrontaliere, che la presente direttiva deve sopprimere rispettivamente nella direttiva 2009/65/CE e nella direttiva 2011/61/UE.
- (13) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi⁴, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⁴ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2009/65/CE

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 17, paragrafo 8, sono aggiunti i seguenti commi:

"Se, a seguito di una modifica, la società di gestione non dovesse essere più conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro d'origine della società di gestione informano la società di gestione, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al presente paragrafo, di non poter attuare tale modifica.

In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro d'origine della società di gestione informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione che la modifica non può essere attuata.

Se si attua una modifica, in deroga al primo e secondo comma, in virtù della quale la società di gestione non dovesse essere più conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro d'origine della società di gestione adottano tutte le misure dovute conformemente all'articolo 98 e ne informano senza indebito ritardo le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione.";

- 2) l'articolo 77 è soppresso;
- 3) all'articolo 91, il paragrafo 3 è soppresso;

4) l'articolo 92 è sostituito dal seguente:

"Articolo 92

1. Gli Stati membri assicurano che l'OICVM, in ciascuno Stato membro in cui intende commercializzare le sue quote, metta a disposizione strutture per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) trattare gli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso ed effettuare altri pagamenti ai detentori di quote per quanto concerne le quote dell'OICVM, conformemente alle condizioni previste nei documenti dell'OICVM;
- b) informare gli investitori su come effettuare gli ordini di cui alla lettera a) e sulle modalità di pagamento dei proventi derivanti dal riacquisto e dal rimborso;
- c) facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di cui all'articolo 15 in relazione all'esercizio da parte degli investitori dei diritti derivanti dall'investimento nell'OICVM nello Stato membro in cui l'OICVM è commercializzato;
- d) mettere a disposizione degli investitori, affinché ne possano prendere visione e farne copia, le informazioni e i documenti necessari ai sensi del capo IX, conformemente all'articolo 94;
- e) fornire agli investitori su supporto durevole, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), le informazioni inerenti ai compiti svolti dalle strutture;
- f) fungere da punto di contatto per le comunicazioni con l'autorità competente.

2. Gli Stati membri non impongono all'OICVM di avere una presenza fisica nello Stato membro ospitante o di nominare terzi ai fini del paragrafo 1.

3. L'OICVM assicura che le strutture per lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 presentino le seguenti caratteristiche:

- a) svolgano i loro compiti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'OICVM è commercializzato o in una lingua approvata dalle autorità competenti di detto Stato membro;
- b) siano messe a disposizione dall'OICVM stesso ovvero da un terzo nel rispetto della regolamentazione e della vigilanza che disciplinano i compiti da svolgere, o da entrambi, anche mediante l'impiego di mezzi elettronici.

Ai fini della lettera b), quando i compiti sono svolti da un terzo, la nomina di quest'ultimo è attestata da un contratto scritto che specifica quali tra i compiti di cui al paragrafo 1 non sono svolti dall'OICVM e che prevede che il terzo riceva dall'OICVM tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti.";

5) l'articolo 93 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, è inserito un nuovo comma:

"La lettera di notifica comprende anche le informazioni e l'indirizzo necessari per la fatturazione o la comunicazione delle spese o degli oneri normativi applicabili da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, nonché l'indicazione delle strutture per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1.";

- b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. In caso di modifica delle informazioni contenute nella lettera di notifica presentata ai sensi del paragrafo 1, o in caso di modifica delle categorie di azioni da commercializzare, l'OICVM ne informa per iscritto le autorità competenti del suo Stato membro d'origine almeno un mese prima di attuare la modifica.

Se, come conseguenza di una modifica di cui al primo comma, l'OICVM non dovesse più essere conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al primo comma, informano l'OICVM del fatto che non può attuare la modifica.

In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM informano di conseguenza le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM del fatto che la modifica non sarà attuata.

Se una modifica di cui al primo comma è attuata dopo che la notifica è stata effettuata ai sensi del secondo comma e se, come conseguenza di detta modifica, l'OICVM non è più conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM adottano tutte le misure dovute conformemente all'articolo 98, compreso, se necessario, il divieto espresso di commercializzazione dell'OICVM, e ne informano senza indebito ritardo le autorità dello Stato membro ospitante dell'OICVM.";

6) è inserito il seguente articolo 93 bis:

"Articolo 93 bis

1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine di un OICVM assicurano che un OICVM possa ritirare la notifica delle sue attività in uno Stato membro in cui ha notificato le sue attività ai sensi dell'articolo 93, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) non più di 50 investitori che, a conoscenza, previa indagine appropriata, dell'OICVM, sono domiciliati o hanno la sede legale in tale Stato membro detengono quote di tale OICVM o le quote dell'OICVM detenute in tale Stato membro rappresentano in totale meno del 1% delle attività gestite dall'OICVM in questione, calcolate sulla base della valutazione più recente prima della data di presentazione della lettera di notifica di cui al paragrafo 2, o vi è qualsiasi altro motivo accettato dalla pertinente autorità competente nazionale ospitante sulla base delle specificità del mercato nazionale;
- b) un'offerta di riacquisto totalitaria, senza spese o deduzioni, di tutte le quote dell'OICVM detenute dagli investitori nello Stato membro in cui l'OICVM ha notificato le attività ai sensi dell'articolo 93 è resa pubblica per almeno 30 giorni lavorativi ed è indirizzata, direttamente o tramite intermediari finanziari, individualmente a tutti gli investitori dello Stato membro ospitante la cui identità è nota all'OICVM;

- c) l'intenzione di ritirare la notifica delle attività nello Stato membro in cui l'OICVM ha notificato le sue attività ai sensi dell'articolo 93 è resa pubblica mediante un supporto pubblicamente disponibile, anche attraverso mezzi elettronici, con il quale è consuetudine commercializzare gli OICVM e che sia adeguato al tipico investitore in OICVM.

Le informazioni di cui alle lettere b) e c) sono fornite nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'OICVM è commercializzato o in una lingua approvata dalle autorità competenti di detto Stato membro.

2. L'OICVM presenta alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine una lettera di notifica contenente le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM verificano la completezza della notifica presentata dall'OICVM conformemente al paragrafo 2. Entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica completa di cui al paragrafo 2 le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM trasmettono detta notifica alle autorità competenti dello Stato membro in cui è prevista la cessazione della commercializzazione dell'OICVM e all'ESMA.

Dopo aver trasmesso il fascicolo di notifica ai sensi del primo comma, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM ne informano immediatamente l'OICVM. A decorrere da detta data l'OICVM cessa ogni nuova offerta o collocamento delle sue quote nello Stato membro indicato nella lettera di notifica di cui al paragrafo 2.

4. L'OICVM continua a fornire agli investitori che mantengono l'investimento nell'OICVM le informazioni previste agli articoli da 68 a 82 e all'articolo 94.

5. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri consentono l'uso di tutti i mezzi elettronici o degli altri mezzi di comunicazione a distanza, purché i mezzi di informazione e comunicazione siano disponibili agli investitori nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'investitore è situato o in una lingua approvata dalle autorità competenti di detto Stato membro."

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2011/61/UE

La direttiva 2011/61/UE è così modificata:

1) all'articolo 4, paragrafo 1, tra le lettere ae) e af) è inserita la seguente lettera aea):

"aea) "pre-commercializzazione", la fornitura diretta o indiretta di informazioni o la comunicazione su idee o strategie di investimento da parte di un GEFIA UE o per suo conto agli investitori professionali domiciliati o registrati nell'Unione per sondarne l'interesse per un FIA o per un comparto di un FIA non ancora stabilito oppure già stabilito ma non ancora notificato ai fini della commercializzazione ai sensi dell'articolo 32, nello Stato membro in cui gli investitori sono domiciliati o hanno la sede legale, e che in ogni caso non costituisce un'offerta o un collocamento presso l'investitore affinché investa nelle quote o azioni di detto FIA o di un comparto;"

2) all'inizio del capo VI è inserito il seguente articolo 30 bis:

"Articolo 30 bis

Condizioni per la pre-commercializzazione nell'Unione da parte dei GEFIA UE

1. Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE autorizzato possa effettuare la pre-commercializzazione nell'Unione, tranne nei casi in cui le informazioni presentate ai potenziali investitori professionali:

- a) consentono agli investitori di impegnarsi ad acquisire quote o azioni di un particolare FIA;
- b) equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di progetto che in versione finale;
- c) equivalgono agli atti costitutivi, al prospetto o a documenti di offerta di un FIA non ancora stabilito, in versione finale.

Se sono forniti un progetto di prospetto o i documenti di offerta, tali documenti non contengono tutte le informazioni pertinenti che consentono agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che:

- a) il documento non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un FIA;
- b) non si dovrebbe fare affidamento sulle informazioni presentate nei documenti in questione, dal momento che non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche.

2. Gli Stati membri assicurano che per svolgere le attività di pre-commercializzazione il GEFIA UE non abbia l'obbligo di notificare tali attività alle autorità competenti.

3. I GEFIA assicurano che gli investitori non acquisiscano quote o azioni di un FIA attraverso attività di pre-commercializzazione e che gli investitori contattati nell'ambito della pre-commercializzazione possano acquisire quote o azioni in detto FIA soltanto nel quadro della commercializzazione consentita ai sensi dell'articolo 31 o 32.

In particolare, eventuali sottoscrizioni da parte di investitori professionali, entro 18 mesi da quando il GEFIA UE ha iniziato a svolgere attività di pre-commercializzazione, di quote o azioni del FIA di cui alle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione o di un FIA stabilito a seguito della pre-commercializzazione, sono considerate il risultato della commercializzazione e sono oggetto delle procedure di notifica applicabili di cui agli articoli 31 e 32.

4. Ai fini del paragrafo 3, il GEFIA garantisce che le sue attività di pre-commercializzazione siano adeguatamente documentate.

I GEFIA assicurano che le informazioni relative alle loro attività di pre-commercializzazione siano disponibili per le rispettive autorità competenti, e siano fornite loro su richiesta, dopo lo svolgimento di tale attività e includano il riferimento agli Stati membri e al periodo di tempo in cui si sono svolte le attività di pre-commercializzazione.";

3) l'articolo 32 è così modificato:

a) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse più rispettare in altro modo quest'ultima, le pertinenti autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al primo comma, informano il GEFIA del fatto che non può attuare la modifica.";

b) al paragrafo 7, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se una modifica pianificata è attuata nonostante quanto disposto dal primo e secondo comma o se si è verificata una modifica non pianificata in conseguenza della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o il GEFIA non dovesse più rispettare in altro modo quest'ultima, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA adottano tutte le opportune misure in conformità dell'articolo 46 incluso, se necessario, il divieto espresso di commercializzazione del FIA, e ne informano senza indebito ritardo le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA.";

4) è inserito il seguente articolo 32 bis:

"Articolo 32 bis

Cessazione della commercializzazione di quote o azioni di FIA UE in Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine del GEFIA

1. Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE possa ritirare la notifica delle proprie attività nello Stato membro in cui sono state notificate le attività di commercializzazione ai sensi dell'articolo 32, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli investitori, a conoscenza, previa indagine appropriata, del FIA, sono domiciliati o hanno la sede legale nello Stato membro in cui sono state notificate le attività di commercializzazione del FIA ai sensi dell'articolo 32, detengono quote o azioni di tale FIA che rappresentano in totale meno del 5% delle attività gestite dal FIA in questione calcolate sulla base della valutazione più recente prima della data di presentazione della lettera di notifica di cui al paragrafo 2, o vi è qualsiasi altro motivo accettato dalla pertinente autorità competente nazionale ospitante sulla base delle specificità del mercato nazionale;
- b) ad eccezione dei FIA chiusi e dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2015/760, un'offerta di riacquisto totalitaria, senza spese o deduzioni, di tutte le quote o azioni del FIA detenute dagli investitori nello Stato membro in cui sono state notificate le attività di commercializzazione ai sensi dell'articolo 32 è resa pubblica per almeno 30 giorni lavorativi ed è indirizzata, direttamente o tramite un intermediario, individualmente a tutti gli investitori di tale Stato membro la cui identità è nota;
- c) l'intenzione di ritirare la notifica delle attività nel territorio dello Stato membro in cui sono state notificate le sue attività di commercializzazione ai sensi dell'articolo 32 è resa pubblica mediante un supporto pubblicamente disponibile, con il quale è consuetudine commercializzare i FIA e che sia adeguato al tipico investitore in FIA.

2. Il GEFIA trasmette alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine una notifica contenente le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA verificano la completezza della notifica presentata dal GEFIA conformemente al paragrafo 2. Entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica completa di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA la trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro in cui è prevista la cessazione della commercializzazione del FIA e all'ESMA.

Dopo aver trasmesso il fascicolo di notifica ai sensi del primo comma, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA ne informano immediatamente il GEFIA. A decorrere da detta data il GEFIA cessa ogni nuova offerta o collocamento di quote o azioni del FIA che gestisce nello Stato membro indicato nella lettera di notifica di cui al paragrafo 2.

4. Il GEFIA continua a fornire agli investitori che mantengono l'investimento nel FIA UE le informazioni di cui agli articoli 22 e 23.

5. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri consentono l'uso di tutti i mezzi elettronici o di altri mezzi di comunicazione a distanza.";

5) l'articolo 33 è così modificato:

a) al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse più rispettare in altro modo quest'ultima, le pertinenti autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al primo comma, informano il GEFIA del fatto che non può attuare la modifica.";

b) al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se una modifica pianificata è attuata nonostante quanto disposto dal primo e secondo comma o se si è verificata una modifica non pianificata in conseguenza della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o il GEFIA non dovesse più rispettare in altro modo quest'ultima, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA adottano tutte le opportune misure in conformità dell'articolo 46 e ne informano senza indebito ritardo le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA.";

6) è inserito il seguente articolo 43 bis:

"Articolo 43 bis

Strutture a disposizione degli investitori al dettaglio

1. Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760⁵, gli Stati membri assicurano che, in ciascuno Stato membro in cui intende commercializzare presso gli investitori al dettaglio quote o azioni di un FIA, il GEFIA renda disponibili strutture per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) trattare gli ordini di sottoscrizione, pagamento, riacquisto e rimborso degli investitori relativi alle quote o azioni del FIA, conformemente alle condizioni stabilite nei documenti del FIA;
- b) informare gli investitori su come effettuare gli ordini di cui alla lettera a) e sulle modalità di pagamento dei proventi derivanti dal riacquisto e dal rimborso;
- c) facilitare la gestione delle informazioni in relazione all'esercizio da parte degli investitori dei diritti derivanti dall'investimento nel FIA nello Stato membro in cui il FIA è commercializzato;

⁵ Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, *GUL 123 del 19.5.2015, pag. 98.*

- d) mettere a disposizione degli investitori, affinché ne possano prendere visione e farne copia, le informazioni e i documenti ai sensi degli articoli 22 e 23;
- e) fornire agli investitori su supporto durevole, secondo la definizione data nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE, le informazioni inerenti alle funzioni svolte dalle strutture;
- f) fungere da punto di contatto per le comunicazioni con l'autorità competente.

2. Gli Stati membri non impongono al GEFIA di avere una presenza fisica nello Stato membro ospitante o di nominare terzi ai fini del paragrafo 1.

3. Il GEFIA assicura che le strutture per lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 presentino le seguenti caratteristiche:

- a) svolgano i loro compiti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il FIA è commercializzato o in una lingua approvata dalle autorità competenti di detto Stato membro;
- b) siano messe a disposizione dal GEFIA stesso ovvero da un terzo nel rispetto della regolamentazione e della vigilanza che disciplinano i compiti da svolgere, o da entrambi.

Ai fini della lettera b), quando i compiti sono svolti da un terzo, la nomina di quest'ultimo è attestata da un contratto scritto che specifica quali tra i compiti di cui al paragrafo 1 non sono svolti dal GEFIA e che prevede che il terzo riceva dal GEFIA tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti.";

7) nell'allegato IV, sono aggiunte le seguenti lettere:

"i) le informazioni e l'indirizzo necessari per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese od oneri normativi applicabili;

j) l'indicazione delle strutture per svolgere i compiti di cui all'articolo 43 bis."

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [*OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore*], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [*OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore*].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Valutazione

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo la data di recepimento della presente direttiva] la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e alla luce delle discussioni con l'ESMA e le autorità competenti, effettua una valutazione dell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 4 bis

Riesame

Entro il [almeno 12 mesi a decorrere dalla valutazione di cui all'articolo 4], la Commissione presenta una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Tale relazione valuta, tra l'altro, il merito dell'armonizzazione delle disposizioni applicabili alle società di gestione degli OICVM che sondano l'interesse degli investitori per una particolare idea o strategia di investimento e se, a tal fine, siano necessarie modifiche della presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 1, lettera b), l'articolo 1, punti 2 e 8, l'articolo 2, punto 3, l'articolo 2, punto 4, lettera c), e l'articolo 2, punto 6, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
